



Provincia di Avellino

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E
PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE
UOC TRASPORTI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

(approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n ° 51 del 20.05.2020)

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizione	3
Art. 3 -Esenzioni	3
Art. 4 - Rilascio della licenza.....	4
Art. 5 - Domanda di rilascio	4
Art. 6 - Dati economici.....	5
Art. 7 -Rilascio della licenza	6
Art. 8 - Sanzioni disciplinari.....	6
Art. 9 - Revoca della licenza	10
Art. 10 - Accesso all'ufficio	10
Art. 11 - Norme di rinvio	11
Art. 12 - Entrata in vigore ed efficacia	11

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di trasporto di merci in conto proprio, di cui agli artt.31 e segg. della Legge n.298 del 06/06/1974 e ss.mm.ii., in attuazione dell'art.105 del D.Lgs. n.112 del 31/03/1998, nonché del D.P.R. 16-9-1977 n.783.
2. Lo stesso definisce criteri e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Avellino in materia di rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio.

Art. 2 - Definizione

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 della Legge 298 del 1974, il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
 - il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;
 - il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente, ma sia complementare o accessoria all'attività principale svolta dall'impresa;
 - le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l'attività principale svolta dall'impresa e siano di proprietà dell'impresa stessa o siano da questa prodotte e vendute, prese in comodato o locazione o debbano essere dalla medesima elaborate, trasformate, riparate, migliorate, o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
 - i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa;
 - il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa il titolare dell'impresa, suoi dipendenti o, nel caso delle imprese artigiane o degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del Codice Civile, i componenti della famiglia che collaborino nell'impresa e che risultino in regola dal punto di vista fiscale e previdenziale, i soci illimitatamente responsabili nel caso delle società di persone, l'amministratore unico nelle società di capitale;
 - l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

Art. 3 -Esenzioni

1. La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:
 - autoveicoli in dotazione alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;
 - autoveicoli in dotazione dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, necessari al soddisfacimento delle esigenze di funzionamento interno dell'Ente;
 - autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessari all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli stati esteri che non siano membri della U.E.;
 - autoveicoli di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada).

Art. 4 - Rilascio della licenza

1. L'esercizio dell'autotrasporto di merci in conto proprio di cui alla legge 298/74 è subordinato ad apposita licenza, rilasciata dal competente Servizio della Provincia di Avellino per le imprese che ivi hanno la residenza, la sede principale o quella secondaria, come da risultanze del Registro delle imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. La licenza è rilasciata con riferimento al numero di telaio per ciascun autoveicolo ed è valida per gli eventuali rimorchi e semirimorchi ad esso associati.
3. Il rilascio della licenza per un trattore stradale è subordinato alla disponibilità dell'impresa di almeno un semi-rimorchio in Proprietà, usufrutto, leasing oppure con patto di riservato dominio Sulla licenza sono riportati i codici, all'uopo predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che identificano l'attività principale esercitata dall'impresa richiedente e le cose o le classi di cose trasportabili.
4. La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
5. Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della commissione Conto Proprio.
6. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

Art. 5 - Domanda di rilascio

1. La domanda finalizzata al rilascio della licenza di trasporto di cose su strada in conto proprio, redatta conformemente ai modelli pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Avellino, in bollo, deve essere inoltrata al competente Servizio dell'Ente.
2. La domanda deve indicare con chiarezza:
 - i dati dell'impresa e in particolare: la denominazione, la ragione sociale, la sede;
 - l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione già previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 31/05/1965, per il titolare nel caso di ditta individuale, per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, per i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, per l'amministratore unico o per i componenti del Consiglio di amministrazione nel caso di società di capitali;
 - il tipo di richiesta: nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (nell'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
 - se l'impresa è già titolare di una licenza di trasporto ed è pertanto iscritta nell'elenco di cui all'art. 32, comma 10, della citata legge 298/1974. In tal caso, occorre specificare il numero di iscrizione e/o la posizione meccanografica;
 - i dati tecnici del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto (tipo, telaio, targa);
 - i codici da riportare sulla licenza, in relazione all'attività principale esercitata dal richiedente ed alle cose o alle classi di cose da trasportare;
 - le specifiche esigenze di trasporto e, se del caso, ogni elemento o circostanza utile a dimostrare la complementarietà o l'accessorietà del trasporto rispetto all'attività principale;
 - la disponibilità di un idoneo numero di addetti alla guida degli autoveicoli, tenuto conto del parco veicolare dell'impresa e delle caratteristiche tecniche dei veicoli (è necessario almeno un addetto alla guida per ogni tre veicoli in disponibilità).
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - idonea dimostrazione dell'iscrizione al Registro delle imprese della competente C.C.I.A.A., da cui risulti l'attività principale esercitata, la sede legale ovvero

- operativa e la data di inizio dell'impresa. Per i soggetti richiedenti esonerati dall'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione di atto notorio o altra documentazione idonea a comprovare la natura dell'attività esercitata;
- documentazione inerente l'individuazione dell'autoveicolo di cui alla richiesta di licenza (carta di circolazione o dichiarazione di conformità o certificato di collaudo rilasciato dall'U.M.C.);
 - eventuali autorizzazioni, licenze, abilitazioni, iscrizioni ed in generale tutti i titoli, requisiti e condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività medesima;
 - documentazione attestante i dati economici di cui al successivo art. 6 (fatti salvi i casi di esenzione previsti nel comma 2 dello stesso articolo);
 - idonea dimostrazione del titolo di disponibilità del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto(proprietà, usufrutto, leasing oppure patto di riservato dominio);
 - copia della patente dell'addetto alla guida del veicolo, che può essere il titolare nel caso delle imprese individuali, il collaboratore familiare nel caso delle imprese artigiane, il legale rappresentante nel caso delle società di persone, l'amministratore nel caso delle società di capitali, il lavoratore dipendente regolarmente assunto in tutti i casi;
 - permesso di soggiorno in corso di validità per titolari e dipendenti extracomunitari;
 - documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante;
 - attestazione di versamento di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria a favore della Provincia di Avellino;
 - eventuale delega per la presentazione dell'istanza e/o per il ritiro della licenza;
 - ogni altra documentazione indicate nella modulistica approvata e pubblicata sul sito della provincia di Avellino.
4. Le imprese di nuova costituzione (si considerano tali quelle che hanno iniziato l'attività da meno di un anno) o quelle che ancora non esercitano effettivamente l'attività in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, ovvero che l'hanno sospesa per giustificati motivi per un periodo superiore a tre anni, quale dichiarata e risultante dal Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, possono ottenere una licenza provvisoria avente validità di 18 mesi, non rinnovabile e non prorogabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo di cui alla richiesta e l'iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa.
 5. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita istanza, da presentare entro il suddetto termine di 18 mesi decorrenti dalla data di rilascio, corredata della documentazione di cui al precedente comma 3.
 6. In caso di smarrimento, furto ovvero deterioramento della licenza occorre presentare richiesta di duplicato della stessa in bollo, dando dimostrazione di aver proceduto alla presentazione di apposita denuncia ai competenti organi di polizia. In tal caso, se il duplicato è richiesto entro tre anni dal rilascio della Licenza originaria, bisognerà allegare alla richiesta soltanto la denuncia ai competenti organi di polizia ed una dichiarazione, da parte del titolare della Licenza originaria, di permanenza dei requisiti di cui al rilascio della stessa senza parere della Commissione Conto Provinciale Proprio.
 7. Inoltre, occorre procedere alla richiesta di duplicato della licenza, redatta in bollo, senza parere della Commissione Conto Provinciale Proprio, anche nel caso di variazione della sede dell'impresa o della denominazione sociale, nonché per l'aggiornamento dei codici o per variazione della portata del veicolo in decremento.

Art. 6 - Dati economici

1. Fatte salve le imprese di nuova costituzione e i casi di duplicato della licenza senza variazione in aumento della portata del veicolo, ai fini dell'ottenimento della licenza di

trasporto in conto proprio occorre avere un volume d'affari, riferito all'attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, relativamente all'anno solare immediatamente precedente a quello di avvenuta presentazione dell'istanza ovvero presumibile sulla base di documenti contabili sottoscritti dal commercialista dell'impresa, riferito all'attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, di entità tale da giustificare l'impiego del veicolo o dei veicoli in disponibilità.

2. Sono esentati dalla dimostrazione del volume di affari i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che richiedono la licenza per veicoli aventi portata non superiore a 3.000 kg.
3. Negli altri casi, è considerato compatibile un volume di affari pari ad € 10.000 per ogni 3 tonnellate di portata.
4. Per le imprese agricole (codice attività 1010), considerata la particolare attività economica, verrà rilasciata Licenza con un volume di affari pari ad € 3.000 per ogni 3 tonnellate relativamente alla richiesta della Licenza per il primo mezzo.

Art. 7 -Rilascio della licenza

1. La licenza per il trasporto di cose in conto proprio è rilasciata dal competente Servizio della Provincia di Avellino in bollo , previa formale istruttoria da concludersi con il parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente del Servizio Trasporti, della Commissione Conto Proprio nominata con Decreto del Presidente della Provincia, entro il termine massimo di 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda allorché completa di tutta la documentazione richiesta, così come da normativa vigente.
2. In ogni caso l'Ufficio preposto può chiedere agli interessati di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile per il completamento dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dal richiedente, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. Il competente Servizio della Provincia di Avellino incaricato della tenuta dell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) o a seguito di accertamenti effettuati d'ufficio, dà avvio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
2. I titolari di licenze in conto proprio, qualora vengano accertate a loro carico le violazioni ai sensi dell'art. 21 della L.298/74 di seguito riportate:
 - a) violazioni delle clausole relative ai contratti di lavoro (art.21 L. 298/74 punto 3);
 - b) esercizio senza la prescritta abilitazione dell'attività di cui all'art.16 della L.298/74 (art.21 della L.298/74 punto 4);
 - c) inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate (art. 21 della L. 298/74 punto 5);
 - d) violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n.727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa (art.21 della L.298/74 punto 6 bis);

- e) violazioni alle sotto citate norme del codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.:
- artt. 6 e 7 (regolamentazione della circolazione fuori e all'interno dei centri abitati);
 - art. 10 (veicoli eccezionali e trasporto in condizioni di eccezionalità);
 - art. 62 (massa limite);
 - art. 142 (limiti di velocità);
 - art. 167 (trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi);
 - art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose);
 - art.178 (documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo);
 - art. 179 (cronotachigrafo e limitatore di velocità);
 - art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool);
 - art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti);
 - art. 189 (comportamento in caso di incidente).
3. Incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dall'art.21 della L.298/74, come di seguito specificate:
- ammonimento, per i casi di minore gravità;
 - censura, per i casi di maggiore gravità;
 - sospensione dall'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose per conto proprio da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati precedentemente comminati l'ammonimento o la censura;
 - radiazione dall'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, nei casi di reiterate gravi violazioni.
4. Presupposto fondamentale per l'applicazione della sanzione disciplinare, se conseguente a segnalazione da parte degli Organi di Polizia, è l'acquisizione di copia dei relativi verbali di contestazione aventi il carattere della definitività. Sono definitivi i verbali non opposti, ovvero i verbali opposti per i quali il procedimento si sia concluso con un provvedimento di rigetto e siano scaduti i termini di impugnazione.
5. Il riferimento temporale a cui attenersi per poter far scattare, in caso di reiterate violazioni, una sanzione di più grave entità è di due anni, conteggiati a ritroso nel tempo a partire dalla data dell'ultimo provvedimento disciplinare comminato.
6. Le azioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni che inizia a decorre dal giorno in cui viene notificata la relativa sanzione disciplinare.
7. Le sanzioni disciplinari si applicano in base al principio di gradualità, in relazione al parco veicolare dell'impresa, come di seguito specificato:
- imprese da 1 a 5 veicoli: dopo due ammonimenti si irroga la prima censura, dopo altri due ammonimenti si irroga una seconda censura. Alla seconda censura nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della sospensione da uno a sei mesi. Alla seconda sospensione nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della radiazione;
 - imprese da 6 a 10 veicoli: dopo due ammonimenti si commina la prima censura; dopo altri due ammonimenti si commina una seconda censura; dopo altri due ammonimenti si commina la terza censura. Alla terza censura nel biennio si procede a comminare la sanzione della sospensione da uno a sei mesi. Alla terza sospensione nel biennio si procede a comminare la sanzione della radiazione;
 - imprese con oltre 10 veicoli: dopo due ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri due ammonimenti si irroga una seconda censura; dopo altri due ammonimenti si irroga la terza censura; dopo altri due ammonimenti si irroga la quarta censura. Alla

quarta censura nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della sospensione, da uno a sei mesi come anzidetto. Alla quarta sospensione nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della radiazione.

8. E' stabilito un criterio di gradualità nell'irrogazione delle sanzioni per ognuna delle violazioni previste dall'art. 21 della L. 298/74 seguendo l'ordine previsto nell'articolo stesso:

– **Art. 21 punto 3**

Quando siano state accertate, in via definitiva, a carico dell'impresa violazioni delle clausole di contratti di lavoro, verrà irrogato direttamente il provvedimento della censura nel caso di evasione contributiva e/o fiscale o utilizzo di lavoratori non in regola con le disposizioni che disciplinano l'immigrazione.

– **Art. 21 punto 4**

Quando le imprese abbiano esercitato, senza la prescritta abilitazione, l'attività di cui all'art.16 della L. 298/74 e ss. mm. ii. verrà irrogato direttamente il provvedimento della censura.

– **Art. 21 punto 5**

Quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate, verrà irrogato direttamente il provvedimento della censura.

– **Art. 21 punto 6 bis**

– Qualora a carico delle imprese che svolgono attività di trasporto in conto proprio siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n.727, e ss.mm.ii., e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, e ss.mm.ii., nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità delle medesime, dette imprese incorrono in sanzioni disciplinari come nel dettaglio specificato:

– **Violazione artt. 15 e 16 L. n.727/1978 (abrogato dall'art.179 comma 10 del D.Lgs. n.285/92 e da esso sostituito)**

In caso di circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso nei sigilli, alterato oppure in caso di non inserimento dei dischi di registrazione, verrà irrogata la sanzione della censura.

In caso di malfunzionamento del cronotachigrafo o completa non compilazione dei dischi di registrazione verrà irrogato il provvedimento dell'ammonimento.

In caso di rilievi formali, quali la non completa compilazione dei dischi e/o la non conservazione dei dischi di cui ricorre l'obbligo temporale di presenza sul veicolo, da mettere a disposizione per controlli da parte degli organi di polizia, verrà irrogato il provvedimento dell'ammonimento.

Nel caso di messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo, pur essendo veicolo soggetto alla normativa, o di limitatore di velocità ovvero munito di limitatore avente caratteristiche non rispondenti alla norma o non funzionante, verrà irrogata la sanzione della censura.

– **Violazione art. 17 L. n. 727/1978, con riferimento all'art.18 paragrafo 1 del Regolamento CEE n.1463 del 1970**

Si stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di far riparare l'apparecchio cronotachigrafo, in caso di guasto o di funzionamento difettoso, da montatori o officine autorizzate, al più tardi non appena il veicolo fa ritorno alla sede dell'impresa; in caso di inosservanza dell'anzidetto obbligo verrà irrogato il provvedimento dell'ammonimento.

- **Violazione artt.18 L. n.727/1978, con riferimento all'art.18 paragrafo 2 del Regolamento CEE n.1463 del 1970**
Questo articolo riguarda l'obbligo per il conducente del veicolo, durante il periodo di guasto o difettoso funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo, di riportare le indicazioni relative ai tempi di guida manualmente sui fogli di registrazione oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione; in tal caso vista la lieve entità della violazione prevista (anche di natura pecuniaria) si ritiene opportuno non irrogare alcuna sanzione nel caso sia accertata una violazione nell'arco del biennio; alla seconda violazione in merito accertata verrà comminata la sanzione disciplinare dell'Ammonimento.
- **Violazioni relative ai seguenti articoli del citato D. Lgs n.285/1992**
Art. 6 (circolazione vietata fuori dai centri abitati): **ammonimento**;
Art.7 (circolazione vietata nei centri abitati): **ammonimento**;
Art. 10 (veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità):
violazione comma 18: **censura**;
violazione comma 19: **ammonimento**;
violazione comma 20: **nessun provvedimento**;
violazione comma 21: **censura**;
Art. 62 (massa limite): **ammonimento**;
Art. 142 (limiti di velocità):
violazione comma 7 (superamento dei limiti inferiore a 10Km/h): **nessun provvedimento**;
violazione comma 8 (superamento dal 0Km/h a 40 Km/h): **ammonimento**;
violazione comma 9 (superamento oltre 40 Km/h): **censura**;
Art.167 (trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi):
fino al 10% di sovraccarico rispetto alla massa complessiva del veicolo o del complesso veicolare: **nessun provvedimento**;
dal 10% al 30% del sovraccarico: **ammonimento**;
oltre il 30% di sovraccarico: **censura**;
Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose): **ammonimento**;
Art. 178 (documenti di viaggio per trasporti con veicoli non muniti di cronotachigrafo):
violazione comma 5 (superamento di oltre il 10 per cento del limite giornaliero massimo del periodo di guida consentito): **ammonimento**;
violazione comma 6 (superamento di oltre il 20 per cento del limite giornaliero massimo del periodo di guida consentito): **censura**;
violazione comma 7, 2° periodo (superamento di oltre il 10 per cento del mancato rispetto del limite minimo del periodo di riposo settimanale prescritto): **ammonimento**;
violazione comma 7, 3° periodo (superamento di oltre il 20 per cento del mancato rispetto del limite minimo del periodo di riposo settimanale prescritto): **censura**;
Art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool):
violazione comma 2, lett. a) (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro):**nessun provvedimento**;
violazione comma 2, lett. b) (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro): **ammonimento**;
violazione comma 2, lett. c) (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro): **censura**;
Art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti): **censura**;

Art. 189 (comportamento in caso di incidente):

violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente: **censura.**

9. Le sanzioni sono notificate, previa comunicazione di avvio del procedimento, al titolare/legale rappresentante/Amministratore dell'impresa, ai sensi dell'art.8 della L. 7 agosto 1990 n.241, per l'esercizio eventuale dei diritti di cui all'art.10 della medesima legge da esercitare entro il termine di trenta giorni ovvero ai sensi dell'art.24 della L. 298/74.
10. Decorso il termine di cui sopra, considerati gli scritti difensivi eventualmente pervenuti dagli interessati ed ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatta richiesta, il responsabile del procedimento valuterà le condizioni per l'applicazione della sanzione ovvero l'archiviazione della procedura.
11. Le imprese radiate non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.
12. In caso di sospensione o radiazione dall'Albo di una impresa, la Provincia di Avellino comunicherà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori a tutte le Amministrazioni interessate territorialmente competenti al fine di consentire l'attuazione dei successivi adempimenti di competenza.
13. In sede di prima applicazione, il conteggio delle sanzioni avverrà a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non sarà applicato in modalità retroattiva.

Art. 9 - Revoca della licenza

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti e delle condizioni previste dalla vigente normativa.
2. La Provincia di Avellino, ai sensi dell'art.36 della citata L.298/74, si riserva di verificare, su segnalazione o, comunque, a campione, alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della licenza, il permanere dei suddetti requisiti e condizioni.
3. Prima di procedere alla revoca della licenza, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241 del 1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.
4. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si procederà all'adozione del provvedimento finale di revoca.
5. Ai sensi dell'art.37 della stessa L.298/1974, contro i provvedimenti di revoca della licenza emanati dalla competente Provincia, è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.
6. Alla revoca della licenza di conto proprio fa seguito il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, qualora la revoca riguardi la totalità delle licenze detenute dal titolare, la cancellazione dall'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.
7. Il competente Servizio della Provincia di Avellino provvederà a dare notizia della revoca di cui al presente articolo al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

Art. 10 - Accesso all'ufficio

1. Possono accedere all'ufficio, per le pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:
 - gli intestatari delle istanze (titolari di ditte individuali, legali rappresentanti di società o enti, ecc.);
 - gli studi di consulenza automobilistica regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n.264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori o dipendenti;
 - i soggetti in possesso di formale delega dei richiedenti;

2. In ogni caso chiunque accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una copia del documento di identità del delegante. Il Servizio competente della Provincia di Avellino provvede a raccogliere copia delle deleghe presentate, al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui all'art.9 della citata L.264/1991.

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, ed in particolare alla L.298/1974, al D.P.R. n.783/77 e al D.Lgs. 285/1992 e ss. mm.ii.

Art. 12 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Portale della Provincia di Avellino, all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ed entra in vigore il 15° giorno successive alla sua pubblicazione.